

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI FINCANTIERI S.P.A.

AI SENSI DELL'ART. 3, PRINCIPIO XII, DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

FINCANTIERI

The sea ahead



Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di FINCANTIERI S.p.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. nella riunione del 28 gennaio 2021

1. In linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice"), il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di FINCANTIERI S.p.A. (la "Società" o "Fincantieri"), su proposta del Comitato per le Nomine, esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
2. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto del numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società così come definite al successivo paragrafo 3 e dell'impegno derivante dagli stessi.
3. A tali fini le società che rilevano per il calcolo del cumulo degli incarichi in esse ricoperti sono:
 - a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
 - b) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato (c.d. società di rilevanti dimensioni).
4. In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:
 - a) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri:
 - (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio — rivestire alcun incarico di amministratore delegato nelle società indicate alla lettera a) del paragrafo 3;
 - (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alla lettera a) del paragrafo 3;
 - (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alla lettera b) del paragrafo 3. Nel caso di raggiungimento del predetto limite, se tra gli incarichi ricoperti è ricompreso anche quello di amministratore esecutivo con specifiche

deleghe di gestione, il Consiglio, tenuto conto del contenuto delle deleghe assegnate, è chiamato a valutare il rispetto dei principi previsti al precedente paragrafo 2.

In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla lettera a) del paragrafo 3 che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia amministratore delegato un Amministratore di Fincantieri;

b) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui al paragrafo 3 non può essere superiore a 5.

5. Nel computo degli incarichi indicati al precedente paragrafo 4 non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.